

CAPITOLO VI

Le misure antiterrorismo: profili di competenza del Ministero dell'Interno

di *Eugenio Di Agosta, Grazia Paciullo*

SOMMARIO: VI.1. Gli interventi dell'Unione europea in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo. – VI.2. – Il nuovo “pacchetto antiterrorismo”, d.l. n. 7/2015: *foreign fighters* e il contrasto *on-line* al terrorismo. – VI.3. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.). – VI.4. Le misure di espulsione motivate da esigenze di sicurezza nazionale.

VI.1. Gli interventi dell'Unione europea in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo

Le misure adottate dal legislatore italiano in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo si inseriscono nel più ampio quadro della “Strategia antiterrorismo dell'Unione europea” adottata il 30 novembre 2005.

La necessità di elaborare comuni strumenti di contrasto al terrorismo era stata sollecitata dal Consiglio europeo a seguito degli attentati di Madrid, nel 2004. In quella occasione il Consiglio europeo aveva ribadito l'impegno degli Stati membri ad attuare un'azione coordinata e solidale in materia di sicurezza interna per preservare l'incolumità delle persone senza compromettere la libertà di circolazione nello spazio comune.

La strategia è articolata in quattro linee di intervento complementari che rappresentano una reazione comune e proporzionata alla minaccia terroristica: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta.

La prima linea di intervento riguarda la prevenzione, intesa come lotta alla radicalizzazione e al reclutamento finalizzato al compimento di atti terroristici. Nell'ambito della strategia di prevenzione, il Consiglio ha individuato alcune priorità che gli Stati sono chiamati a perseguire con misure adeguate: tra queste, un'efficacia particolare è riconosciuta alla ricerca, alla comunicazione e al monitoraggio della rete. La prevenzione interviene, dunque, a contrastare la dissemina-

zione di messaggi ispirati all'estremismo violento, sottraendo spazio, nel discorso pubblico, alla propaganda fondamentalista.

La seconda linea di intervento riguarda la protezione dei cittadini e delle infrastrutture, nonché la riduzione della vulnerabilità dello spazio europeo agli attacchi. Le azioni che realizzano l'obiettivo riguardano la protezione delle frontiere esterne, il miglioramento della sicurezza dei trasporti, la tutela degli obiettivi strategici e delle infrastrutture critiche¹.

La terza linea di intervento è volta al perseguimento di obiettivi concreti di collaborazione tra gli Stati membri: tra questi, è considerato di prioritaria rilevanza lo scambio di informazioni tra polizia e autorità giudiziarie mediante Europol e Eurojust.

La quarta è ultima linea di intervento concerne la risposta coordinata e solidale che tutti gli Stati membri sono chiamati a pianificare per ridurre al minimo gli effetti di un eventuale attacco terroristico. Le azioni connesse a quest'ultima priorità riguardano soprattutto il coordinamento e la gestione delle crisi, la protezione civile, la capacità di analisi dei rischi e l'assistenza alle vittime.

Nei dieci anni successivi all'adozione della strategia antiterrorismo, l'Unione ha adottato una pluralità di misure confluite nel 2015 nell'Agenda europea sulla sicurezza per il 2015-2020 della Commissione.

In particolare, l'Agenda è articolata su tre assi di intervento: la prevenzione della radicalizzazione, il contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.

Tra le misure operative, l'Agenda prevede l'aggiornamento della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI attraverso una nuova direttiva agli Stati membri relativa all'adozione di omogenee misure di contrasto al terrorismo. La direttiva, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2015 e sulla quale è stato recentemente raggiunto l'accordo tra Consiglio e Parlamento, recepisce nel diritto europeo la risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa ai *foreign fighters* e il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. Più precisamente, la proposta di direttiva ha introdotto nuove fattispecie di reato quali i viaggi a fini terroristici, sia all'interno che all'esterno dell'Unione; il finanziamento, l'organizzazione e la facilitazione dei viaggi anche tramite supporto logistico e materiale; la partecipazione ad attività di addestramento; la raccolta di fondi con l'intenzione o la consapevolezza che saranno impiegati per compiere reati connessi al terrorismo.

¹ Nell'ambito delle misure di protezione, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva UE/2016/681, sull'utilizzo dei codici di prenotazione dei passeggeri di velivoli (Passenger Name Record – PNR). La direttiva dovrà essere recepita entro il 25 maggio 2018.

A seguito dei tragici eventi terroristici degli ultimi anni, peraltro, il Legislatore nazionale è intervenuto autonomamente per irreggimentare le misure relative all'apparato di contrasto nei confronti di questi gravi fenomeni criminosi; a tali misure sarà dedicato il resto della trattazione².

VI.2. Il nuovo “pacchetto antiterrorismo”, d.l. n. 7/2015: *foreign fighters* e il contrasto *on-line* al terrorismo

In particolare, sono due le fonti primarie che hanno novellato la disciplina sul punto.

La più recente è senza dubbio la legge n. 153/2016, che nel ratificare alcuni significativi trattati internazionali (tra i quali, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale, la Convenzione internazionale per gli atti di terrorismo nucleare, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo) ha altresì previsto l'introduzione, nel codice penale, di nuove fattispecie di reato finalizzate alla repressione delle attività terroristiche, vale a dire: l'art. 270-*quinquies*.1 in materia di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; l'art. 270-*quinquies*.2, recante disposizioni per la repressione delle condotte di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle organizzazioni terroristiche; l'art. 280-*ter*, che introduce il delitto di “atti di terro-

² Nell'ambito dei provvedimenti di contrasto al terrorismo, è qui di interesse fare riferimento a una proposta di legge, attualmente in discussione alla Camera (A.C. 3556), orientata a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo *jihadista*. La prevenzione è qui intesa, in senso innovativo rispetto alle misure repressive oggetto dei citati interventi legislativi, come strategia proattiva volta innanzitutto al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già radicalizzati o esposti ad ambienti fondamentalisti. In particolare, la proposta di legge affida ad un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), istituito presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione con decreto del Ministro dell'Interno, l'adozione di un Piano strategico di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice *jihadista*, nonché di recupero dei soggetti coinvolti da tale fenomeno. Analogamente, sul piano territoriale la proposta di legge prevede l'istituzione, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi, di regione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale elaborato dal CRAD. Ai sensi della norma, il CCR sarà presieduto dal Prefetto o da un suo delegato e dovrà essere composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, educativo e sociale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

rismo nucleare”³. Viceversa, il d.l. n. 7/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 43/2015 e noto anche come “pacchetto antiterrorismo”, ha agito su una vasta gamma di istituti, seguendo una duplice direzione: da una parte, la repressione penale con l’introduzione di nuove fattispecie delittuose e contravvenzionali, dall’altra, agendo sul sistema preventivo della sicurezza nazionale⁴.

Procedendo con ordine, è giusto il caso di rilevare che le nuove misure appartenenti ad entrambe le tipologie – tanto preventive, quanto repressive – desiderano coprire alcune lacune dell’ordinamento derivanti dall’evoluzione stessa del fenomeno terroristico. In altre parole, la *ratio* sottesa all’intervento legislativo si rinviene nello stesso profilo autoriale dei c.d. “lupi solitari” o “*foreign fighters*”, espressioni che racchiudono sia quei soggetti radicalizzati che intendono compiere atti terroristici a titolo individuale, sia coloro che volendo raggiungere il medesimo scopo godono, in aggiunta, di una significativa esperienza di addestramento in zone di guerra⁵.

L’incremento della pericolosità di tali categorie di soggetti è poi ulteriormente corroborata dalla diffusione di materiale d’indottrinamento e addestramento attraverso siti *web* dediti alla propaganda fondamentalista, nonché dal massiccio ritorno in Europa dai territori di Iraq e Siria dei *foreign fighters* come precisa strategia terroristica.⁶ Invero, è qui opportuno ricordare che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione n. 2178 del 24 settembre 2014 prevedendo uno specifico obbligo di reprimere “il reclutamento, l’organizzazione, il trasporto e l’equipaggiamento di individui che viaggiano verso uno Stato diverso da quello di loro residenza o nazionalità allo scopo di perpetrare, programmare, preparare o

³ R. WENIN, “Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di terrorismo”, *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2016, p. 108; G. MARINO, “Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico?””, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, p. 1389.

⁴ G. LEO, “Nuove norme in materia di terrorismo”, *Il libro dell’anno del diritto*, Treccani, 2016, p. 50; M. C. AMOROSI, “Terrorismo, diritto alla sicurezza e diritti alla libertà: una riflessione intorno al decreto legge n. 7/2015”, *Costituzionalismo.it*, 2, 2015; F. ROBERTI, L. GIANNINI, *Manuale dell’antiterrorismo. Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi*, Roma, 2016, p. 10; S. LICCIARDELLO, “Nuove norme antiterrorismo in Italia”, 2016, disponibile sul sito sicurezza-nazionale.gov.it; F. SCARDINO, “Una analisi del decreto antiterrorismo”, *Rassegna dell’Avvocatura dello Stato*, 2, 2015, p. 215; M. F. CORTESI, “I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione”, *Dir. pen. e proc.*, 8, 2015, p. 947.

⁵ F. VIGANÒ, “Minaccia dei lupi solitari e risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona”, in *Il nuovo pacchetto antiterrorismo a cura di F. Viganò, R. Kostoris*, Torino, 2016, p. 5; Relazione di accompagnamento al ddl di conversione.

⁶ SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazione al Parlamento sulla politica di informazione per la sicurezza 2016.

partecipare ad atti terroristici, ovvero di fornire o ricevere addestramento terroristico, nonché il finanziamento dei loro viaggi o delle loro attività”⁷.

Da qui, prendono quindi spunto, innanzitutto, le nuove fattispecie delittuose che vedono punito non più solo l’associazione con finalità terroristiche e i suoi membri, bensì lo stesso singolo soggetto che, autonomamente, pone in essere “qualsiasi condotta finalizzata univocamente” al compimento di atti terroristici (come ad esempio l’art. 270-*quinquies*).⁸

Sulla stessa linea si pongono altresì il delitto di “arruolamento per finalità di terrorismo” (art. 270-*quater*) grazie all’estensione non più al mero reclutatore ma anche all’arruolato; quello di “organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo” (art. 270-*quater*.1), nonché le due contravvenzioni di “detenzione abusiva di precursori di esplosivi” (art. 678-*bis*) e “omissioni in materia di precursori di esplosivi” (art. 679-*bis*).

Prima di verificare le novelle apportate dal d.l. n. 7/2015 alle misure di prevenzione, è qui opportuno soffermarci sulla portata del “doppio binario”, ovvero sia, del duplice livello di contrasto penale-preventivo. Invero, attenta dottrina ne ha giustamente colto la somiglianza con la disciplina riservata alla criminalità organizzata di stampo mafioso, sia sotto il profilo “culturale” – segnatamente, per la capacità di penetrazione in determinati contesti e di radicalizzazione di nuovi adepti – sia sotto l’aspetto operativo, con riferimento all’approccio transnazionale e alla caratura eversiva della minaccia⁹.

Non è quindi un caso che il c.d. “pacchetto antiterrorismo” abbia dunque previsto una serie di modifiche ordinamentali e processuali affinché lo stesso coordinamento investigativo dei procedimenti promossi per i reati di terrorismo e di criminalità mafiosa fosse quindi demandato ad un unico ente e ricondotto, appunto, nella Procura Nazionale Antimafia che pertanto aggiunge alla propria denominazione il termine “Antiterrorismo”¹⁰. Peraltro, tralasciando gli ambiti marcatamente processual-penalistici dei poteri di coordinamento del Procuratore nazionale,

⁷ A. BALSAMO, “Le modifiche in materia di misure di prevenzione e di espulsione degli stranieri”, in *Il nuovo pacchetto antiterrorismo*, a cura di F. Viganò, R. Kostoris, Torino, 2016, p. 21.

⁸ C. D. LEOTTA, “La repressione penale del terrorismo a un anno dalla riforma del d.l. 18 febbraio n. 7, conv. con modif. dalla l. 17 aprile 2015, n. 43”, *Archivio penale*, 1, 2016, p. 11; A. CAVALIERE, “Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015”, *Diritto penale contemporaneo*, 2, 2015, p. 226; F. FASANI, “Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura”, *Dir. pen. e proc. pen.*, 8, 2015, p. 926.

⁹ A. BALSAMO, “Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione”, *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

¹⁰ F. ROBERTI, “Il coordinamento nazionale delle indagini contro il terrorismo”, in *Il nuovo pacchetto antiterrorismo a cura di F. Viganò, R. Kostoris*, Torino, 2016, p. 129.

giova invece rilevare l'attribuzione al medesimo del potere di proposta di misure di prevenzione patrimoniali di cui finora era invece – inspiegabilmente – sprovvisto, pur potendo richiedere quelle di natura personale¹¹.

Per quanto concerne il sistema delle misure di prevenzione, il d.l. n. 7/2015 è quindi intervenuto sulla relativa disciplina contenuta nel Codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011). In particolare, il Legislatore ha deciso di estendere la platea dei destinatari delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 159/2011, inserendovi al comma 1, lettera d) la possibilità di comprendere coloro che “operando in gruppo o isolatamente pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato con la commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale”.

Da questa novella discendono tre significative conseguenze; per una delle quali, tuttavia, si preferisce rinviare al paragrafo successivo in tema di provvedimento d'espulsione dello straniero adottato dal Prefetto.

Innanzitutto, sotto il piano della portata normativa, la novella introdotta nell'art. 4 non riguarda esclusivamente l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, bensì determina, secondo quanto prescritto dall'art. 6, d. lgs. n. 159/2011, la possibilità di applicare congiuntamente il divieto di soggiorno nel comune diverso da quello di residenza o l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Inoltre, in forza del richiamo di cui all'art. 16 del codice antimafia, sono ora applicabili agli stessi soggetti anche le misure di prevenzione di natura patrimoniale.

In secondo luogo, soltanto per i soggetti di cui alla predetta lettera d), art. 4, è adesso previsto uno speciale potere di ritiro, in via temporanea, del passaporto e la sospensione di ogni altro documento equipollente per l'espatrio da parte del Questore allo scopo di accelerare il momento attuativo, e conseguentemente, restringere la possibilità per il soggetto passivo di avvantaggiarsi del tempo intercorrente necessario all'adozione della misura di prevenzione da parte del Presidente del Tribunale per allontanarsi dal territorio dello Stato. A causa della significativa incidenza sulla libertà personale, è quindi previsto l'obbligo di comunicazione al Procuratore distrettuale per la richiesta di convalida da ricevere, entro 96 ore, dal Presidente del Tribunale.

¹¹ Per rimarcare il cennato doppio binario e l'affinità con l'apparato repressivo del fenomeno mafioso, tale emendamento all'allora vigente normativa era già stato recentemente avanzato dalla Commissione Fiandaca per il quale si rinvia alla “Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, d.m. 10 giugno 2013”.

Al fine di assicurare una sanzione alla violazione della misura introdotta, il decreto in esame introduce altresì il delitto di “Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza” (art. 75-*bis*) punendone le condotte con la reclusione da uno a tre anni¹².

Il “pacchetto antiterrorismo” ha inoltre predisposto significative novità anche nella disciplina prettamente investigativa. Al riguardo, è doveroso citare una serie di articolate misure volte a potenziare l’attività di *intelligence* come l’autorizzazione a svolgere colloqui con detenuti per l’acquisizione di notizie (art. 6), oppure, sotto il profilo delle garanzie funzionali, l’estensione delle stesse per il personale delle Agenzie di informazione per la sicurezza (art. 8), nonché l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, al personale delle Forze armate nel caso sia adibito alla tutela delle strutture e del personale del DIS¹³.

In aggiunta, è allora opportuno ricordare anche l’ampliamento dei presupposti dello speciale permesso di soggiorno “a fini investigativi” previsto dall’art. 2, d.l. n. 144/2005. Questo istituto, adesso ampliato alle ipotesi di “criminalità transnazionale” (e già ricomprensivo dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale), permette quindi la concessione del permesso di soggiorno qualora vi sia l’esigenza di “garantire la permanenza sul territorio nazionale dello straniero che abbia offerto all’Autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione”.

Come anticipato in premessa, le insidie del fenomeno terroristico attuale corrispondono anche alla pervasività dello stesso sul *web*. La novella prevede una centralizzazione della capacità di monitoraggio dei siti internet deputati allo svolgimento di condotte riconducibili ad organizzazioni terroristiche, ai sensi degli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* c.p., in un’apposita *black list* costituita presso il Servizio centrale della Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, così traendo spunto dalla disciplina vigente in materia di pedopornografia *on-line*.¹⁴

La realizzazione e l’aggiornamento costante di tale elenco permetterà di aumentare le sinergie e la circolarità informativa per le indagini preventive e re-

¹² C. D. LEOTTA, “Ulteriori modifiche al codice antimafia in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo”, in *Commento organico al dl 18 febbraio 2015 n. 7, convertito in l. 17 aprile 2015, n.43 a cura di A. Conz, L. Levita*, 2015, Roma, p. 129.

¹³ Per quanto concerne, invece, il regime delle intercettazioni c.d. “preventive” si rinvia a cap. V.3.

¹⁴ S. SIGNORATO, “Le misure di contrasto in rete al terrorismo: black list, inibizione dell’accesso ai siti, rimozione del contenuto illecito e interdizione dell’accesso al dominio internet”, in *Il nuovo pacchetto antiterrorismo a cura di F. Viganò, R. Kostoris*, Torino, 2016, p. 55.

pressive di attività terroristiche, richiedendo, al contempo, lo svolgimento delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'art. 9, legge n. 146/2006, nonché azioni di controllo preventivo sulle comunicazioni anche di tipo informatico *ex art. 7-bis*, d.l. n. 144/2005. Peraltro, tramite la *black list* citata e per i siti *web* ivi elencati, l'Autorità giudiziaria può richiedere l'inibizione all'accesso direttamente ai fornitori di servizi internet (ISP) permettendo così un'efficace azione di contrasto avverso tali forme di diffusione di contenuti illeciti.

Considerata la pervasività dei controlli telematici previsti, la legge di conversione ha poi stabilito – in funzione di garanzia dell'ordinamento democratico – l'inserimento del resoconto di tali attività all'interno di una specifica sezione della Relazione annuale del Ministro dell'Interno al Parlamento sullo stato della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Infine, sul piano inerente al trattamento dei dati personali, l'art. 7 della legge di conversione ne definisce una nuova tipologia per “finalità di polizia”¹⁵ consistente nell'esenzione delle disposizioni contenute negli artt. 9, 10, 12, 13, 16, da 18 a 22, 37, 38, da 39 a 45 e da 145 a 151 del Codice della privacy se esso sia correlato all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria.

VI.3. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.)

Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo è un tavolo permanente di raccordo e valutazione dei flussi informativi costituito presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione.

Nato in via sperimentale nel 2003 per volontà del Ministro dell'Interno a seguito dei tragici eventi di Nassirya,¹⁶ il CASA riceve una struttura più definita grazie al decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2004 grazie al quale è stato formalizzato il “Piano nazionale per la gestione degli eventi di natura terroristica”. Detto piano ha inoltre esplicitato le modalità di attivazione e funzionamento dell'Unità di Crisi del Ministero dell'Interno che, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 83/2002, in occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, consente di accertare e qualificare le notizie, nonché attivare le conseguenti misure di emergenza.

¹⁵ Il trattamento dei dati personali in questione può avvenire esclusivamente da parte del Centro elaborazioni dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o da parte delle Forze di polizia, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici espressamente autorizzati dalla legge.

¹⁶ S. BERRETTONI, “A colloquio con il Presidente”, *Gnosis – Rivista italiana di intelligence*, 1, 2010, p. 10; C. MOSCA, *La sicurezza come diritto di libertà*, Padova, 2012, p. 334.

A livello ordinamentale il CASA funge, quindi, da supporto all'Unità di Crisi per assicurare la circolarità informativa e una qualificata analisi della minaccia.¹⁷

Per merito delle procedure snelle di confronto investigativo e collaborativo tra le varie componenti in esso rappresentate, il CASA rappresenta una *best practice* in ambito europeo grazie alle sinergie innescate tra gli attori istituzionali coinvolti e la duttilità dei metodi di lavoro¹⁸. Come anticipato, il Comitato ha una composizione interforze che consiste, oltre al Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione che lo presiede, nella partecipazione di: dirigenti della Polizia di Stato, ufficiali superiori dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, un rappresentante della Presidenza del Consiglio – Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS), Capi Reparto delle Agenzie per l'Informazione e la Sicurezza Interna ed Esterna (AISI e AISE), un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP).

Per quanto concerne l'azione di valutazione della minaccia terroristica, l'alimentazione del circuito informativo si basa sia sulle attività info-operative delle Forze di Polizia e delle Agenzie, sia sull'opera dei rispettivi omologhi stranieri per mezzo degli Ufficiali di collegamento preposti a questo servizio. In tema di analisi strategica, il CASA valuta non solo i rischi correlati all'eversione interna o al terrorismo internazionale, bensì esamina anche i pericoli per la pubblica sicurezza in caso di manifestazioni di piazza particolarmente sensibili o lo svolgimento di grandi eventi sul territorio nazionale.

Le attività del Comitato in esame hanno anche un'accresciuta valenza sotto il profilo della pianificazione di servizi straordinari di controllo coordinato per l'attività di polizia di prevenzione, nonché del monitoraggio della rete Internet in riferimento ai siti *web* di propaganda *jihadista*. Sul punto, vale ricordare come, tramite il CASA, vengano consolidate le informazioni e aggiornate le liste dei *foreign fighters*, nonché condivise le misure di espulsione a carattere preventivo di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale.¹⁹

Le verifiche antiterrorismo stabilite dal Comitato possono altresì coinvolgere i soggetti sospettati di finanziare organizzazioni terroristiche²⁰, nonché gli indiziati

¹⁷ M. VALENTINI, "L'ordinamento del sistema politico dell'informazione per la sicurezza", in *I servizi di informazione e il segreto di Stato a cura di Carlo Mosca*, Milano, 2008, p. 92.

¹⁸ Le riunioni periodiche del Comitato avvengono ormai settimanalmente e possono essere sempre convocate, in via straordinaria, dal Ministro dell'Interno.

¹⁹ SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA – DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA, *Relazione al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2016, p. 12.

²⁰ Per tale finalità, il dl. n. 7/2015 ha modificato l'art. 9, co. 9, della legge n. 231/2007 prevedendo espressamente la collaborazione della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), per la comunicazione di anomalie riconducibili al riciclaggio e al finanziamento delle organizzazioni terroristiche, con il CASA.

di proselitismo all'interno delle carceri. In considerazione dei risultati raggiunti e del contributo fondamentale apportato al sistema della sicurezza, la legge n. 124/2007, di riforma del Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica, ne ha permesso la cristallizzazione, per la prima volta, in una disposizione di carattere primario (art. 12),²¹ riconoscendo il CASA come organo centrale nelle politiche antiterrorismo tanto da prevederne espressamente la collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio deputata a coordinare l'intera attività di informazione per la sicurezza, vale a dire il già precedentemente citato DIS²².

VI.4. Misure di espulsione motivate da esigenze di sicurezza nazionale

In questa sezione non si tratteranno tutte le tipologie di provvedimenti espulsivi destinati alla dimensione "ordinaria" della disciplina in materia di allontanamento degli stranieri, bensì se ne vuole consapevolmente delimitare l'analisi esclusivamente all'ambito delle misure finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale²³. La ragione di codesta scelta si rintraccia nella volontà di non confondere la materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri, secondo la vigente normativa in tema di immigrazione, con le particolari esigenze di contrasto straordinario alle attività terroristiche e di vigilanza sulle preminenti necessità di garantire l'incolumità pubblica tanto dei cittadini, quanto degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale²⁴.

²¹ Art. 12, legge n. 124/2007, *Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia*: "1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge".

²² S. GAMBACURTA, "Il rapporto con gli altri soggetti", in *I servizi di informazione e il segreto di Stato a cura di Carlo Mosca*, Milano, 2008, p. 310.

²³ Per quanto concerne la disciplina ordinaria delle espulsioni si consenta pertanto il rinvio a parte III, cap. 2.

²⁴ M. PIANTEDOSI, "Libertà fondamentali, misure di polizia e sistema sanzionatorio nella legislazione sull'immigrazione", disponibile sul sito internet della Giustizia amministrativa.